

N. 2017/17 R.G. notizie di reato

N. 1802/19 R.G. Trib.



**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

SEZIONE UNICA PENALE

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dr.ssa Maria Teresa Guaschino

Presidente – est.

dr.ssa Martina Tosetti

Giudice *a latere*

dr.ssa Giulia Cortoni

Giudice *a latere*

alla pubblica udienza del 14.4.2021, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente:

**S E N T E N Z A**

nei confronti di:

[REDACTED]

detenuto per questa causa dal 18.9.2018, ai domiciliari dal 20.2.2019 misura revocata il 1.7.2019

Difeso di fiducia dagli Avv. Nadia Di Brita del Foro di Torino (verbale 20.1.2019)

2. [REDACTED]

detenuto per questa causa dal 18.9.2018, ai domiciliari dal 20.2.2019 misura revocata il 1.7.2019

Difeso di fiducia dall'Avv. STRAMMIELLO Michelangelo del Foro di Modena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio (verbale 15.5.2019).

[REDACTED]  
[REDACTED]  
detenuto per questa causa dal 18.9.2018, ai domiciliari dal 20.2.2019 misura revocata il 4.6.2019

Difeso di fiducia dagli Avv. Daniela Sogliani del foro di Alessandria e Avv. MIRATE Aldo del Foro di Asti (verbale 20.2.2019).

## IMPUTATI

per i seguenti fatti-reato:

[REDACTED]

A) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 81 cpv., 110, 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1) c.p., perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante violenza e minacce, a seguito dell'adempimento della prestazione d'opera svolta da [REDACTED] ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i due professionisti ad accettare il pagamento in loro favore dell'importo di € 30.000 per ciascuno, anziché quello di € 65.000 già pattuito.

Violenza e minacce poste in essere in occasione di un incontro finalizzato al pagamento di quanto dovuto, al quale presero parte tutti gli indagati e consistite nel colpire [REDACTED] con schiaffi e pugni, mentre il [REDACTED] mostrava un coltello e proferiva le seguenti espressioni: *"...se vuoi sapere chi sono io chiedi informazioni a Mede su chi sono io .....ormai dobbiamo chiudere adesso questa faccenda"*. In seguito, in occasione di un ulteriore incontro con il [REDACTED] gli diceva che *"...dovevamo sistemare le cose tra gentiluomini....che altrimenti qualcuno si sarebbe fatto male...."*.

Con le aggravanti:

di aver commesso il fatto con l'uso di armi;

dell'essere stato commesso il fatto da più persone riunite.

In Alessandria il 15 marzo 2018.

Con la recidiva:

specifica e reiterata per [REDACTED], nelle condizioni di essere dichiarato delinquente abituale ex art. 103 c.p..

Persone Offese:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Costituite parti civile con l'Avv. Carlo Veronelli del foro di Milano

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI:

**Conclusioni del Pubblico Ministero:** Il PM chiede, ritenute le generiche equivalenti alle aggravanti, la pena di anni 3 di reclusione

**Conclusioni delle parti civili:** depositano conclusioni scritte e nota spese

**Conclusioni delle difese:**

**Conclusioni della difesa di Rabita Luciano:** assoluzione per non aver commesso il fatto o perché non costituisce reato o con altra formula

**Conclusioni della difesa di [REDACTED]:** Il difensore dell'imputato chiede, in via principale, l'assoluzione dello stesso perché il fatto non sussiste, in subordine perché non costituisce reato; in ulteriore subordine riqualificazione dei fatti in minaccia o ragion fattasi; in estremo subordine esclusione dell'aggravante relativa all'uso delle armi e delle più persone riunite e contenersi la pena nei minimi edittali, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e degli altri benefici di legge ove concedibili.

**Conclusioni della difesa di [REDACTED]** Il difensore dell'imputato chiede, in via principale, l'assoluzione dello stesso per non aver commesso il fatto o formula meglio vista; in subordine chiede la trasmissione degli atti per ipotesi di reato di cui all'art. 495 c.p. in ordine alla deposizione del teste Costa ed alla qualifica dallo stesso vantata dinanzi ad organi di Polizia; in ulteriore subordine riqualificazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni o violenza privata mandando comunque assolto l'imputato per non aver commesso il fatto; in estremo subordine, nel malaugurato caso di condanna chiede contenersi la pena nei minimi edittali, concessione delle circostanze attenuanti generiche, esclusione delle circostanze aggravanti contestate o almeno da ritenere prevalenti alle circostanze attenuanti generiche, con concessione della sospensione condizionale della pena e degli altri benefici di legge ove concedibili anche in ragione del presofferto. Produce giurisprudenza citata.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In seguito a decreto di giudizio immediato custodiale, per il reato riportato in epigrafe, gli imputati erano presenti al dibattimento. La posizione di [REDACTED] era, inizialmente, separata per la richiesta di un rito speciale e, in seguito al rigetto dell'istanza, riunita a quella degli altri imputati.

Le misure cautelari erano revocate, per il venir meno delle esigenze cautelari, fra il giugno e il luglio 2019.

Disposta la trascrizione delle conversazioni richieste dal PM, acquisiti i documenti prodotti dalle parti, escussi i testi ed esaminati gli imputati, all'udienza 14 aprile 2021, al termine della discussione, il Collegio si ritirava in camera di consiglio e deliberava come da dispositivo di cui era data pubblica lettura.

## 1. Le intercettazioni

Il presente procedimento non ha avuto origine – secondo l'id quod plerumque accidit - dalla denuncia-querela delle vittime, ma dalle emergenze di intercettazioni nel corso di altra indagine. Solo dopo essere stati convocati dagli inquirenti per fornire chiarimenti su quanto era emerso dall'ascolto delle conversazioni intercettate, ██████████ formalizzavano le accuse (le denunce risultano datate 14.05.2018) verso gli odierni imputati e gli altri soggetti separatamente giudicati in relazione all'episodio avvenuto in data 15 marzo 2018.

Questa risultanza oggettiva priva di valore l'obiezione degli imputati secondo la quale le persone offese non si sarebbero rivolte al giudice civile per la tutela dei loro rispettivi crediti perché, a loro parere, ben consapevoli dell'infondatezza di tali pretese. In realtà, non si è trattato di un caso in cui si è fatto ricorso alla tutela penale quale "scorciatoia" giudiziaria per situazioni creditorie poco limpide.

Le due vittime hanno – tra l'altro - spiegato (cfr. *infra*) di non aver fatto ricorso – in alcuna sede - alla tutela giudiziaria per la sfiducia nutrita verso tale strumento, che in passato avevano invocato, senza sortire peraltro i risultati sperati.

Risulta, addirittura che, nei giorni che hanno preceduto l'incontro del 15.3.2018, le odierne persone offese minacciarono Ferraresi che lo avrebbero denunciato ai Carabinieri per truffa, ma poi le condotte descritte in imputazione li dissuasero da ogni iniziativa spontanea.

Si è proceduto con perizia dibattimentale alla trascrizione delle conversazioni ritenute di interesse delle parti. E' così emerso quanto segue.

La conversazione n. 68 del 21.2.2018 fra ██████████ fa emergere una richiesta di denaro da parte del secondo alla quale il primo risponde evasivamente: "eh, ma... no, ma .. non mi ha rispostoooo, come si chiama ...ieri sera ... ho parlato stamattina e mi ha detto che ti chiama in mattinata ... per venerdì riesce a darti i soldi!" (p. 23 tr.). ██████████ lamenta il mancato rispetto fino a quel momento degli impegni assunti (p. 26) e ██████████ ribadisce "appena ho la disponibilità, ti giro i soldi" (p. 27).

Nelle successive conversazioni (n. 328 del 26.2.18; 391 e 393 del 26.2.2018) ██████████ ██████████ parlano di assegni e riconoscimenti di debito, facendo riferimento a ██████████ definisce ██████████ "abbastanza tranquilli" (p. 38).

Nelle conversazioni di ██████ è continuo il riferimento alla necessità di parlare di persona e non al telefono (pp. 43-45), condotta tipica di chi abbia argomenti da nascondere ad eventuali indagini.

██████ mostra insofferenza verso dichiarazioni che sarebbero state esternate a terzi: “non voglio che si *vadino* a dire in giro cose che non vanno bene se vengono dette....” (p. 57 tr.).

Nella conversazione n. 671 del 6.3.2018 ██████ conferma a ██████ **“tu mi hai chiesto centomila euro ... io ti ho detto che te li do... ok... tu mi devi dare il tempo di ...”** (p. 62)...”io non ti prendo per il culo, ti ho detto che, appena li prendo, ti dò la differenza che devo darti” (p. 63).

Ben diversa versione della debenza della somma era resa da ██████, invece, nella conversazione n. 675 del 6.3.18 con ██████ “siamo andati quasi alle mani con ██████... ha detto che lui per giovedì a mezzogiorno vuole ventimila euro”, precisando che in quella occasione ██████ lo avrebbe “detto al telefono” (p. 69): “Eh, m’hai chiesto centomila euro per cosa? Gli ho fatto... e ventimila per giovedì, ma stai scherzando?” e, infine, precisava “io, in contanti, non dò nulla” (p. 69 tr.).

Dal tenore delle conversazioni si desume la (tendenziale) scaltrezza di ██████ che, al telefono, racconta solo i fatti che vuol far risultare e ne sottace, invece, callidamente altri, secondo i suoi interessi; inoltre, ██████ rende versioni diverse nelle conversazioni con interlocutori differenti.

Dalla telefonata n. 675 citata si ricava pure che ██████ gli avrebbe prospettato, in caso di mancato versamento dei ventimila euro il successivo giovedì, di volersi recare nell’ufficio legale della figlia di ██████, all’ospedale dal suo consuocero e anche da ██████ e da suo figlio e sua moglie (p. 65), “ha detto che io, la ██████... siamo dei truffatori ... abbiamo preso i soldi e bisogna darli indietro” ... “se non c’è i 20mila per giovedì, procedono al pomeriggio a fare le cose” (p. 66). I due creditori avrebbero preteso i contanti (p. 67).

Nelle conversazioni successive, ██████ incalza ██████ che tenta di prendere tempo. Con la telefonata n. 868 del 12.3.18 ██████ chiede conferma a ██████ dell’incontro di giovedì, facendo presente che lui sta prendendo impegni con terzi e ottiene, dalla controparte, precise rassicurazione (p. 75 tr.); nel corso della conversazione, vengono nominati pure ██████ (p. 76).

Sono stati captati pure dialoghi nei quali ██████ si scambiano opinioni su terzi soggetti (██████) che credono che “quelli della Fondazione“ stiano “facendo i furbi” e “disconoscono ██████ come referente della Fondazione” (P. 79); costoro avanzerebbero sospetti perché mancherebbe “il timbro della Fondazione” (p. 82). Ferraresi ipotizza che dietro queste lamentele ci siano le propalazioni di ██████ (p. 83).

Venendo, quindi, al fatto di cui all'imputazione, nella conversazione n. 1089 del 15.3.18 Costa chiede indicazioni stradali a [REDACTED] per recarsi [REDACTED].

Lo stesso giorno 15.3.18 [REDACTED], facendo riferimento pure a [REDACTED] si davano appuntamento per le 5. Dalla telefonata n. [REDACTED] risulta che [REDACTED] manifestava ad [REDACTED] la preoccupazione di arrivare "là solo" (p. 93); con la telefonata [REDACTED] lo rassicurava di essere già lì e di aspettarlo sul posto.

Dall'ambientale fra [REDACTED] risultava che [REDACTED], al telefono con una terza persona, garantiva che il giorno 15, giovedì, si sarebbe sistemato tutto e passava al telefono [REDACTED], presentandolo come suo collega, per la conferma dell'impegno (p. 105). Dall'ambientale n. [REDACTED] dello stesso giorno risulta che i due intendono "tenerli calmi" (p. 124) e che, al successivo incontro, [REDACTED] sarebbe stato presentato come colui che avrebbe prestato i soldi a [REDACTED] "per chiudere la faccenda" e sarà presente alla consegna del denaro (p. 128); [REDACTED] fa riferimento al fatto che tutti loro, compreso [REDACTED], avrebbero delle figlie e che "la famiglia è sacrosanta e non si tocca ... né da una parte, né dall'altra" (p. 128); dopodiché i due decidevano il da farsi per giovedì "gli diamo i due assegni, uno subito e l'altro a fine mese" ... "loro vogliono 100" secondo [REDACTED], ma [REDACTED] negava la disponibilità a dare una simile cifra (p. 129). Dall'ambientale n. 3373 fra i medesimi soggetti risulta **la conferma a presentarsi in 4-5 o 6 all'appuntamento**, per far capire che "Non devono rompere più la minchia" e l'intenzione di presentare [REDACTED] come un "amico, "Più di un amico, quasi un fratello" di [REDACTED]; i due concordano: "teniamo 'sta tesi" (p. 131).

Nell'ambientale n. [REDACTED] del 7.3.18 [REDACTED] parlando con tal [REDACTED], si lamenta del fatto che "eravamo rimasti che ne prendevano 50 ... mò ne vogliono 100 ... e 14 e 5 te li ho già dati: che cazzo vuoi? Che ti devo dare anche gli interessi??!! Mò giovedì andiamo là .. presente [REDACTED], 25-50-50 son quelli che potremmo riconoscerli ... perché soldi non ce ne sono ... facciamo già il sacrificio, però con l'assegno, *cash* non esiste! .. perché **NON LI VOGLIONO LORO GLI ASSEGNI!!**" (P. 141).

Nell'ambientale [REDACTED], previo riferimento ad un personaggio pesante ("pesante, qua sono campi nomadi..., zio!" p. 142) aggiunge: "mio suocero ha detto '[REDACTED] io non mi devo incazzare... qual è il problema di questo cristiano? Sì, **vi deve pagare giustamente il lavoro che avete fatto e vi paghiamo così**" (p. 145). [REDACTED] chiede, poi, a [REDACTED] se gli assegni di domani li farà lui e [REDACTED] risponde che i soldi ci sono in banca, ma lui e [REDACTED] non li possono toccare (p. 153). Nella conversazione n. [REDACTED] mostra preoccupazione per la disponibilità di denaro in banca, tenendo conto della valuta (p. 156) e stabilisce di emettere assegni con la richiesta di ottenere "una fattura di consulenza, che io me la vado a scaricare" (p. 156).

Dall'ambientale n. [REDACTED], si apprende da [REDACTED] arriverà per conto suo senza necessità di andarlo a prendere e avrebbe invitato

pure [REDACTED] con la seguente motivazione: “[REDACTED], comincia a crescere... oggi alle 5 ti voglio li... ti devi mettere in disparte” (p. 167).

Alle 17.30 del 15.3.18 viene captata, in auto, la seguente conversazione fra [REDACTED] [REDACTED]. “quante gliene ho date a quello” (risata) ho sbagliato pure .. gli ho dato pure uno schiaffo sul muso a mio suocero gli ho dato” (p. 184) “due schiaffi a zio [REDACTED] e uno a mio suocero” (p. 187); G: “e io lo spingevo da dietro (p. 187). Dopodiché, [REDACTED] effettua una telefonata con lo zio [REDACTED] in viva voce: “digli a [REDACTED] che fuori... ci sono .... I parenti” (p. 190). [REDACTED] aggiunge **“hanno fatto estorsione, [REDACTED] [REDACTED], tutti quanti...”** (p. 191). La conversazione fra i due prosegue: M. “come si è gasato quando ... (ride); G. “quando si è alzato dal tavolo con il coltello in mano: avvicinati, che ti taglio la faccia!” (p. 197). M. “a [REDACTED] siamo forti: lo sai perché? ... gli albanesi” (p. 197). I due [REDACTED] conversano poi della ricompensa ricevuta per la missione svolta. [REDACTED] prosegue: “gli ho tirato un leccamusso a mio suocero”; e [REDACTED]: “ha preso il coltello da sopra la tavola: *Che devi fare tu? Pezzo di merda?*” (p. 200).

Alle 17.55 è captata un'ambientale fra [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]. M “avete stabilito 30 e 30?”; C “questo si è cagato addosso!”; V “si, questo lo ha capito!”; M “ma gli hai detto che non deve più parlare con te?”; C “si si” (p. 203).

Alle 18 conversano [REDACTED] (amb. 4040, p. 206 e ss.): C “questo l’ha capita, l’ha capita”; V “gli è andata ancora bene”; C “quando se le stava prendendo... diceva [REDACTED] *falli smettere, siamo a posto così, non voglio niente, non voglio niente; adesso lo chiama [REDACTED]?*” (P. 207). I due proseguono discutendo di come sdebitarsi con [REDACTED], evidentemente con ulteriori affari illeciti. I presenti commentano, poi, le potenzialità offensive di [REDACTED]: V. “quando ho visto che si è alzato, ho detto *Adesso gira la bombola... perché quella bombola se togli l’affare ti taglia la faccia*; M “si, lui apre l’ossigeno e sfiata” (p. 209). [REDACTED], con riferimento a [REDACTED] aggiungeva: “prima i soldi li voleva subito, adesso va bene anche martedì”; C “anche a fine settimana” (p. 209). [REDACTED] chiede a [REDACTED]: “ci sono le chiamate di questi che ti estorcono i soldi?” e [REDACTED] risponde: “Porco D..., ci sono anche le registrazioni” (p. 210).

Alle 18.30 (amb. 4046) [REDACTED] confida a [REDACTED]: “io a [REDACTED] non me lo posso giocare!” “perché lui si inserisce in tutte queste cose... anche cose dove io non ci sono”. I due commentano che in famiglia ci si deve sempre aiutare “pure in capo al mondo” (p. 2017).

Nelle conversazioni successive, si percepisce l’appuntamento fissato con Lavezzi in serata (p. 224). Il locale inizialmente individuato risulta chiuso (p. 227) e viene individuato altro esercizio. È contattato al telefono [REDACTED] da [REDACTED] (p. 234).

Il 16 marzo 2018 alle ore 17.57 sull’auto [REDACTED] [REDACTED] sono presenti [REDACTED] [REDACTED] e quest’ultimo, raccontando fra l’ilarità generale la scena del giorno precedente, riferisce che [REDACTED] faceva presente che il suo credito fosse nei confronti di [REDACTED] e non già di [REDACTED] e alla domanda “perché vuoi i soldi dal dottor [REDACTED]?” rispose **“perché non sono andate in porto le operazioni ed io ... ho subito un danno ed il dottor**

██████████ **mi deve pagare questo danno...**”; il racconto della bravata proseguiva con l’intervento di ██████████ (“minchia, io credevo che gli voleva dare la bombola dell’ossigeno in testa, gli ha mollato un lordone che gli ha buttato giù gli occhiali”) e quello successivo dei due ██████████ e di ██████████ che “lo hanno massacrato”; quindi, al termine del pestaggio, ██████████ sarebbe intervenuto per farli smettere, così ottenendo da ██████████ la rassicurazione “basta, basta, non voglio più niente”.

A pagina 75 della trascrizione della teste ██████████ tale conversazione (ascoltata in aula: cfr. verbale riassuntivo udienza 1.7.2019) è confermata dalla teste.

## 2. I documenti

Il PM ha depositato all’udienza del 1 luglio 2019 gli atti ai quali le conversazioni di cui sopra sono riferite.

L’allegato 1 è la scrittura privata tra ██████████ e ██████████ in persona del legale rappresentante ing. ██████████ quali ██████████, da un lato, e, dall’altro lato, quali ██████████ in persona del rappresentante ██████████. ██████████ in persona del legale rappresentante, ██████████

La premessa della scrittura è che i due Procacciatori “si sono proposti quali segnalatori di operazioni di carattere immobiliare (compravendite) o di operazioni di cessioni societarie” e le società ██████████ hanno inteso accettare la proposta; le parti hanno inteso stabilire “un compenso per ciascuna operazione dalla medesima direttamente segnalata e portata a termine”. La convenzione prevedeva, in particolare, “un compenso pari al 30% da conteggiare sull’importo netto della mediazione” (punto 1), che i Procacciatori avrebbero maturato “solo al buon fine dell’operazione segnalata ed incasseranno le spettanze decorsi 10 giorni dal pagamento del compenso” (punto 5), mentre in caso di mancato incasso dell’intermediazione immobiliare “nulla potranno pretendere” (punto 6) e, in caso di pagamento parziale, il compenso sarà proporzionalmente ridotto (punto 7). Al punto 10, le parti facevano salvo il diritto “di stabilire pattuizioni specifiche in modo espresso, in relazione alle peculiarità delle singole operazioni”.

Si precisa che dal verbale dell’udienza 20.2.2019 risulta che (il “Dott.”) ██████████ ha il solo diploma di maturità.

L’Allegato 2 è un elenco di prestazioni professionali quali “sopralluoghi, relazione d’analisi e acquisizione di documentazione relativa ad “immobili/siti”, eseguite da ██████████ con gli “importi richiesti” e le “anticipazioni” effettuate rispettivamente da ██████████

L’Allegato 4 è una mail proveniente da ██████████, e, p.c., a ██████████ del 29 maggio 2017.



L'Allegato 5 è un mandato per operazioni immobiliari conferito a [REDACTED], quale rappresentante di [REDACTED] da parte di [REDACTED]

L'allegato 6 è un mandato conferito da [REDACTED] quale legale rappresentante della [REDACTED] autenticato dalla medesima, con l'incarico di "assisterlo e rappresentarlo, con i più ampi poteri e facoltà, in ambito stragiudiziale" per le questioni attinenti la Fondazione; [REDACTED] eleggeva, altresì, domicilio presso lo studio legale Lessio.

L'Allegato 10 contiene una scrittura manoscritta con un conteggio che ammonta ad euro 141.000.

L'Allegato 11 è un atto olografo recante i dati della [REDACTED] con la dicitura "consulenza generica".

L'Allegato 12 è la copia dell'assegno per 30mila euro a firma "[REDACTED]" in favore di [REDACTED] datato 5.5.2018 e l'allegato 13 è il corrispondente originale. L'Allegato 15 è la copia di un assegno di identico tenore in favore di [REDACTED]

Le conversazioni intercettate e i documenti acquisiti restituiscono, in modo piuttosto semplice ed evidente, la prova dei fatti contestati in imputazione.

### 3. La versione del correo già giudicato separatamente

A fronte di queste risultanze oggettive incontrovertibili, l'imputato [REDACTED] che ha definito la propria posizione con il rito abbreviato, ha reso al dibattimento (ex art. 210 cpp) dichiarazioni confliggenti con i dati obiettivi di cui sopra.

Il dichiarante, indicato dalla difesa [REDACTED], ha spiegato di essere andato all'appuntamento del 15 marzo 2018 perché convocato dallo zio [REDACTED]; avrebbe dovuto incontrare persone che stavano "minacciando e chiedendo soldi che a loro non spettavano". Andarono [REDACTED] - di cui conosceva bene il proprietario - lui, suo suocero [REDACTED] e suo fratello [REDACTED]. Al tavolo c'era uno dei due signori (riconosciuto in aula come [REDACTED]). I toni erano tranquilli; l'agitazione l'ha messa [REDACTED]. Il motivo della presenza degli [REDACTED] era il fatto che sul conto in banca di suo zio mancassero soldi senza motivo. In passato, suo zio aveva lavorato onestamente nel settore dei lavori di muratura e, quindi, i nipoti erano preoccupati per quanto gli stesse capitando. Lui sentiva [REDACTED] dire a [REDACTED]: "ti devo dare dei soldi ma non tutta questa cifra. Mi hai fatto le perizie, ma non ti devo tutti questi soldi". Suo zio chiedeva: "cosa vi dobbiamo dare?". Poi raccomandava "Se diamo assegni, non incassateli subito". Sentì [REDACTED] dire "non voglio soldi vostri, li voglio da [REDACTED]"; questi gli rispondeva "puoi parlare; siamo soci". Lui

si convinse che stessero truffando suo zio [REDACTED]. Lo vide firmare un assegno e si convinse che quello fosse il motivo per cui sul conto non aveva più denaro. Allora si alterò e intervenne dando uno spintone a [REDACTED]; lo ha spinto sul petto perché si agitava. A quel punto arrivò [REDACTED] con la bombola ossigeno; [REDACTED] stava cadendo ma non è caduto. [REDACTED] si limitava a dare le istruzioni del caso: fate un assegno ed emettete fattura. Nella discussione pure suo suocero diede qualche manata. Sul tavolo c'era qualcosa, forse un coltello; però non veniva certo puntato contro qualcuno. [REDACTED] ha solo perso l'equilibrio non è manco caduto. In seguito lui uscì con il fratello a fotocopiare l'assegno. Alle 19 ci fu l'altro incontro alla [REDACTED]; qui non successe nulla di strano; hanno bevuto un crodino.

A domanda del PM, [REDACTED] dichiarava di aver scelto il locale di [REDACTED] perché lo conosceva da anni. Suo zio lo aveva informato del fatto che i due signori "avanzano soldi e fanno telefonate non piacevoli"; quindi, gli disse "Non viviamo più tranquilli". Presso [REDACTED], [REDACTED] diceva "io qualcosa vi devo dare, ma non 65-30 mila; qualcosa per sistemare..."; non faceva riferimento alle minacce, delle quali aveva parlato invece – in precedenza - suo zio. Suo fratello [REDACTED] e suo zio sono intervenuti per calmare; non hanno toccato [REDACTED]. Ci fu una sola manata al petto e basta; [REDACTED] ha perso l'equilibrio; gli è caduto qualcosa; non sa cosa; il tavolo era apparecchiato. [REDACTED] ha aggiunto che lui non si fidava di [REDACTED] e, quindi, andò all'appuntamento per sapere se si trattava della persona che truffava suo zio; si fece l'idea che [REDACTED] fosse d'accordo con gli ingegneri in quella vicenda.

Questa deposizione è del tutto inattendibile nella parte in cui nega il pestaggio, di cui vi è prova in plurime conversazioni intercettate. Risulta, invece, molto importante nella parte in cui nega che [REDACTED] - [REDACTED] - avesse fatto riferimento a minacce in precedenza subite, delle quali [REDACTED] era stato informato esclusivamente da suo zio.

[REDACTED] è stato esaminato quale testimone; peraltro, dalle risultanze della conversazione ambientale del 16 marzo 2018 risulta che anche lui avrebbe preso parte al pestaggio di [REDACTED]; in ogni caso, ha tenuto aperto il locale esclusivamente per gli imputati e i due [REDACTED], così rendendo possibile l'episodio estorsivo del 15 marzo 2018. Il soggetto appare, quindi, coinvolto nella vicenda ([REDACTED]). Si comprende così, la sua ritrosia a presentarsi per deporre (è stato necessario disporre l'accompagnamento).

Il suo racconto è privo della minima credibilità: [REDACTED] non ha neppure ricordato se, presso [REDACTED], il 15.3.18 fosse presente [REDACTED], che gli è stato mostrato in aula durante la deposizione. [REDACTED] si è detto infastidito per avere subito una successiva perquisizione e per avere letto sui giornali notizie relative all'estorsione (asseritamente) avvenuta nel suo locale, con grave danno d'immagine. Ha ricordato quell'incontro come un consesso fra [REDACTED], senza il minimo contatto fisico; alle obiezioni del PM, ha ribadito di avere assistito all'intera scena e di poter escludere ogni minima violenza; avrebbe soltanto

sentito alzare la voce, ad un certo punto, ma si rese immediatamente conto del fatto che stessero scherzando.

La deposizione, certamente falsa per l'evidente contrasto con i dati oggettivi già esaminati, sembrerebbe scriminata dalla necessità di non autoincriminarsi. In alternativa, il fatto che Insalata non sia comparso spontaneamente e che, una volta accompagnato, abbia negato l'evidenza, potrebbe pure giustificarsi con il timore di ritorsioni da parte del gruppo criminale o con la volontà di compiacerlo. Si tratta di ipotesi, allo stato, indimostrate, sulle quali si rimette ogni valutazione al PM.

#### 4. La versione degli imputati

Gli imputati hanno, a loro volta, reso dichiarazioni in conflitto con quanto emerso dalle intercettazioni e dagli atti acquisiti; in conflitto con le dichiarazioni di [REDACTED]; in conflitto con quelle dei coimputati del presente giudizio.

In particolare [REDACTED] ha reiterato, pressoché ad ogni udienza, spontanee dichiarazioni prive del benché minimo riscontro nei dati obiettivi acquisiti. Ha, addirittura, allegato presunte minacce da lui subite nel periodo anteriore all'incontro del 15.3.2018.

Il PM, avendo a disposizione la copia forense dei cellulari, ha svolto – nel corso del dibattimento - un ulteriore accertamento (in osservanza al disposto di cui all'art. 358 cpp). Senza il minimo esito. Infatti dall'annotazione di PG depositata il 14 gennaio 2020 risulta esclusivamente l'exasperazione di [REDACTED] per le continue menzogne di [REDACTED] e la loro intenzione di presentare un esposto avendo raggiunto la convinzione che non esista alcun rapporto di [REDACTED] con la Fondazione (aff. 249); [REDACTED] tenta di calmarli confermando di avere la disponibilità dei documenti attestanti il potere di rappresentanza della [REDACTED] e riferendo di essere stati, a loro volta, truffati, dalla Fondazione; [REDACTED] contesta a [REDACTED] la falsità del mittente della mail che gli aveva mostrato, ottenendo la confessione di tale accusa, ma con la precisazione che ogni responsabilità sarebbe in capo a [REDACTED]; [REDACTED] si sarebbe già rivolto ad un avvocato kazako per tutelarsi (aff. 249). [REDACTED] replica che potrà attendere il denaro che gli spetta fino al giorno successivo e poi procederà con la denuncia, anticipandone il contenuto anche alla figlia di [REDACTED] e allo studio legale presso il quale lavora (aff. 249): "io riferirò a tua figlia quello che hai fatto ... ho anche delle mail ... spiegherai a tua figlia che le mail sono false, spiegherai dei finanziamenti e tutto quello che c'è da spiegare. Nella telefonata del 7 marzo 2018 (aff. 249-250) [REDACTED] passa la parola ad [REDACTED] che lo rassicura "io sono con lui! Ti do la mia parola che giovedì ci mettiamo a posto, così finisce la tiritera". L'analisi ulteriore delle intercettazioni non ha prodotto alcun risultato circa la presenza di minacce o violenza fisica verso [REDACTED] o i suoi familiari (p. 250).

Più in generale, non si è riscontrata traccia di tali minacce, se non da quanto viene raccontato dallo stesso [REDACTED]. In merito alla credibilità del soggetto, la copiosa istruttoria ha dimostrato inequivocabilmente che [REDACTED] rende versioni diverse ai suoi

differenti interlocutori: è sufficiente rinviare alla lettura delle intercettazioni sopra riportate.

Le intercettazioni hanno esclusivamente dimostrato che [REDACTED] e [REDACTED] fossero particolarmente arrabbiati con [REDACTED] perché questi, dopo aver promesso reiteratamente di pagare le somme richieste per l'attività svolta in esecuzione del contratto di cui sopra, continuava poi a differirne il pagamento con vari pretesti. Risulta, quindi, che i creditori – sentendosi presi in giro – gli avevano fatto presente che, in caso di persistente inadempimento, avrebbero riferito la sua condotta a diversi soggetti della sua cerchia privata e professionale.

Invece, non si ravvisa il minimo riferimento alla minaccia di divulgare notizie della vita privata di [REDACTED] per indurlo a versare le somme pretese. Tanto è vero che [REDACTED], lungi dal lamentare modalità illecite di escussione, si limita ad ammettere la debenza delle somme, nonché a prendere tempo, con la rassicurazione che non stava prendendoli in giro (più raffinatamente, “per il culo”).

In sede di esame, [REDACTED] ha sostenuto che il contratto (doc.1) non avrebbe legittimato alcuna richiesta creditoria di [REDACTED] e [REDACTED], poiché al punto 5) prevedeva il pagamento della provvigione ai procacciatori esclusivamente in caso di buon esito dell'operazione. Ed era pacifico che nessun contratto di compravendita degli immobili in questione fosse stato positivamente concluso.

In difetto di alcun debito, egli si sarebbe impegnato a pagare una somma pari ad euro 130mila complessivamente (65mila ciascuno), poi ridotta concordemente a 35mila per singolo creditore, soltanto perché costoro lo avevano coartato con minacce ingiuste (come si è visto, mai dimostrate).

Con riferimento agli incontri del 15 marzo 2018, ha spiegato che [REDACTED], in amicizia, si era reso disponibile a pagare con assegni senza copertura; [REDACTED] non avrebbe accettato tale strumento di pagamento: allora, si è alzato ed è inciampato addosso a [REDACTED]; a quel punto, intervenne [REDACTED] e gli diede un ceffone perché pensava che aggredisse [REDACTED]. Chiarito l'equivoco, [REDACTED] rimise su gli occhiali e andò via. In serata, [REDACTED] si mise in contatto con [REDACTED]; si accordarono per prendere un aperitivo e, nell'occasione, [REDACTED] disse che accettava di buon grado la stessa somma ricevuta da [REDACTED]. L'imputato aggiungeva che [REDACTED] non è ingegnere, perché gli mancherebbero 4 esami per laurearsi.

Alla domanda relativa alle modalità di organizzazione dell'incontro, [REDACTED] sosteneva di essere stato d'accordo con il solo [REDACTED]. [REDACTED] si spacciò nell'occasione per commercialista; in realtà, faceva da paciere, da mediatore. Ma [REDACTED] non avrebbe saputo, in precedenza, della sua presenza. Nell'occasione, fu informato del fatto che sarebbero stati rilasciati due assegni da [REDACTED] e voleva una fattura emessa alla società [REDACTED].

Anche quest'ultima affermazione trova, nelle intercettazioni, una clamorosa smentita: al telefono con ██████ conferma che vi saranno più persone all'incontro del 15 marzo 2018. Terminato l'incontro, commenta con compiacimento l'accaduto, ritenendo che lo scopo di far cessare le insistenti richieste di pagamento fosse stato pienamente raggiunto grazie alle violenze perpetrate.

In particolare l'intercettazione del 16 marzo 2018 contiene l'ammissione di ██████ del fatto che non fossero andate in porto le operazioni e che ██████ avesse subito un danno di cui reclamava il risarcimento. In quella sede, ██████ non muoveva alcuna contestazione alla richiesta di risarcimento del danno per le condotte scorrette nell'esecuzione dell'accordo; in altre intercettazioni ammetteva di dovere 130mila a ██████

Passando, quindi, alla versione resa da ██████, nel corso dell'esame il medesimo ha inteso accreditare la tesi dell'incontro casuale, al quale egli si trovò a partecipare perché, essendo convalescente da un ricovero ospedaliero per una grave patologia cardiaca, per svagarsi dalle preoccupazioni, veniva portato a spasso dal genero, ██████; quando questi fu convocato da suo zio ██████, gli propose di attendere in auto, ma ██████ non volle restare solo e decise così di entrare nel locale. Questo esordio trova netta smentita nelle intercettazioni sopra richiamate, dalle quali emerge che ██████ aveva appuntamento presso il locale con gli altri invitati all'incontro organizzato e aveva reclutato l'altro nipote, ██████, per un proficuo tirocinio professionale.

██████ ha, poi, raccontato che ██████ si preoccupò quando vide che suo zio ██████ firmava assegni.

Ad un certo punto, a ██████ venne chiesto chi lui fosse e, a quel punto, si sarebbe limitato a spiegare che lavora con una società cooperativa Onlus con i carabinieri: "Sono ██████: vatti a informare!".

██████ ha riconosciuto che suo genero, per difendere lo zio ██████ dalla truffa che si stava perpetrando a suoi danni, diede uno schiaffo a ██████; Costa gli andò incontro; nel parapiglia finirono per terra, anche lui stesso. Poi si scusarono tutti e si diedero la mano. Dopodiché suo genero lo portò a casa in auto.

Al pomeriggio andarono nuovamente in giro perché, dopo il grave intervento cardiaco, continuava ad avvertire la necessità di svagarsi. Aliani, che non voleva che ██████ e ██████ fregassero suo zio, intese partecipar anche ad un secondo incontro in serata.

Durante l'esame, ██████ ribadiva di essere una brava persona, che "fa con il bene; mantiene tante famiglie". Si stupiva del fatto che la Questura ce l'avrebbe con lui, ma la sua società sarebbe regolare e controllata da tutti gli ispettorati. In Questura, invece, non avrebbero ancora capito che il suo passato è finito.

A domanda della difesa, aggiungeva che [REDACTED] era stato informato da [REDACTED] del fatto che [REDACTED] si diceva costretto a pagare a questi due signori perché lo minacciavano.

[REDACTED] aggiungeva che, all'epoca, portava sempre le cannule e la bombola dell'ossigeno come porta tutt'ora (l'imputato si è sempre presentato in aula con tali presidi sanitari e in sedia a rotelle). All'incontro andò con le stampelle; negava di essersi presentato in veste di commercialista, essendosi invece limitato ad allegare di essere molto esperto; in realtà avrebbe voluto solo fare da paciere. Era [REDACTED] a mostrarsi aggressivo verso tutti. A lui disse: "tu chi cazzo sei?". Solo per tale motivo avrebbe, pacatamente, risposto: "Sono [REDACTED] e mi conoscono tutti, vatti a informare con i carabinieri chi sono, sono una brava persona".

Alla domanda di [REDACTED] perché non pagasse i debiti direttamente [REDACTED], questi avrebbe risposto che [REDACTED] gli stava facendo un favore.

[REDACTED] non sarebbe intervenuto nella discussione, ma si limitò ad aiutarlo al termine a raggiungere l'auto, per le sue difficoltà di deambulazione.

A domanda dell'Avv. Mirate, [REDACTED] spiegava che quando si ribaltò il tavolo, caddero le posate; lui si limitò, quindi, a rimettere le posate sul tavolo.

Il fatto che un soggetto, reduce da un delicato intervento cardiaco, nel corso della convalescenza, si sia trovato per caso presente a due incontri tesissimi e ravvicinati, finalizzati – secondo le intercettazioni – a far desistere due creditori dalle loro richieste di pagamento, convocando addirittura due suoi parenti, il più giovane dei quali per motivi di apprendistato, si commenta da sé. Parimenti, l'ammissione di aver preso in mano le posate e – segnatamente – il coltello di cui all'imputazione con la finalità di apparecchiare a dovere il tavolo appare credibile solo nella prima parte, alla luce di quanto risulta dai commenti dei due [REDACTED] immediatamente dopo l'incontro in questione. Per il resto, invece, non pare che un anziano gravemente malato, con tanto di cannule, bombola dell'ossigeno e stampelle, fosse, fra tanti soggetti più giovani e in buona salute, quello deputato ad occuparsi di recuperare da terra le posate e rassettare il tavolo. Ebbene, oltre all'uso del coltello in funzione aggressiva per rafforzare la minaccia e violenza di plurimi soggetti riuniti, si segnala la disponibilità della bombola dell'ossigeno che [REDACTED], con un passato criminale di tutto rispetto (si veda il casellario), non avrebbe esitato ad impiegare all'occorrenza, rivolgendola all'interlocutore, per "tagliare la faccia con lo sfiato" (si vedano le intercettazioni di cui sopra).

L'*escalation* di dichiarazioni fantasiose da parte degli imputati si è concluso con l'esame di [REDACTED]: questi ha esordito tentando di dare una spiegazione della trattativa in corso da parte di [REDACTED] e [REDACTED] senza peraltro fornire elementi credibili; il PM

commentava (p. 35 tr. Ud. 14.10.2020) “sta trattativa è rimasta un po’ misteriosa!”. ■■■■■ ha proseguito il racconto accreditando la tesi secondo la quale ■■■■■ sarebbe arrivato lì per caso (p. 36 tr.; cfr. però le intercettazioni); ha poi narrato che “sembrava una colluttazione”, ma non lo era, e che si sarebbe ribaltato il tavolo, sarebbero cadute a terra la tovaglia e le posate, ma senza alcuna “forza applicata” (p. 36). A quel punto, di fronte ad una narrazione priva del benché minimo senso logico, il PM contestava una conversazione intercettata fra ■■■■■ e suo nipote ■■■■■ del seguente tenore: “quando ho visto che si è alzato: *adesso gira la bombola, perché quella bombola se toglie l’affare, ti taglia la faccia*”; ■■■■■ ammetteva che si stavano riferendo a ■■■■■, senza ulteriormente approfondire il senso del commento (p. 37). Alla fine della “baraonda”, la cui dinamica sarebbe sfuggita, per disattenzione, ad ■■■■■, questi firmava gli assegni.

A domanda del suo difensore, ■■■■■ riferiva che lui fece i bonifici a ■■■■■, “che a sua volta venivano versati come spese tecniche alla Fondazione ■■■■■” e che lui era legato a ■■■■■ perché aveva sottoscritto quella “manifestazione” per la messa in vendita di immobili a Matera perché si trovava in difficoltà economiche a seguito di decreti ingiuntivi ottenuti, ma mai ottemperati dai suoi creditori; purtroppo la vendita di Matera non si perfezionò.

Negava che ■■■■■ avesse dato alcuno schiaffo (P. 40). Non ricordava di avere detto al telefono a ■■■■■ “Attenzione, che qui ci facciamo tutti male!” (p. 40). Peraltro ammetteva di aver detto a ■■■■■ di persona: “cerchiamo di risolvere sto problema, perché potremmo farci male tutti”, ma “io non volevo intendere farsi male fisicamente”; lo soccorreva il difensore, suggerendogli “nel corso della conversazione ha detto delle lungaggini burocratiche” e così, ■■■■■, poteva rispondere: “Sì” e l’Avvocato “chiarisce il senso del *ci facciamo tutti male...*” e l’imputato “certo, certo” (p. 41).

■■■■■ proseguiva spiegando che gli assegni non avrebbero dovuto essere messi all’incasso, perché non c’erano i fondi, ma la moglie di ■■■■■, ignara dell’accordo, avrebbe portato in banca uno degli assegni. La banca lo chiamò, allora, per segnalargli che “l’assegno era compilato male” (p. 41). A quel punto si rivolse a ■■■■■ il quale avrebbe ammesso che “Non doveva succedere” (p. 41); quindi gli assegni gli vennero restituiti. Furono ■■■■■ ad ottenere dalla banca l’assegno in restituzione per darlo a lui, senza minacce, bonariamente (p. 42).

■■■■■ ammetteva che, mentre lui era detenuto in carcere a Torino, “era successo il casino della ■■■■■, della truffa...” (p. 42).

La difesa ■■■■■, a fronte della (inverosimile) negazione di alcun intervento di ■■■■■ ■■■■■ nella baruffa, tentava di suggerire ad ■■■■■ la versione già resa dal nipote che aveva ammesso uno spintone a ■■■■■ perché stava – a suo avviso – soggiogando suo zio ■■■■■: questi – pur a fronte dell’insanabile contraddizione – ribadiva di non avere

visto tale azione, perché era "distratto" e non aveva ancora messo gli occhiali (p. 43). Riconosceva che [REDACTED] avesse "barcollato", infatti gli caddero gli occhiali; invece [REDACTED] sarebbe caduto per terra (p. 44). Alla domanda relativa al coltello puntato da [REDACTED], [REDACTED] rispondeva: "mi è sembrato di vedere [REDACTED] raccogliere le posate" (p. 44).

La difesa [REDACTED], all'evidente scopo di fornire un riscontro ad [REDACTED], tentava di suggerire che questi fosse preoccupato per il depauperamento del patrimonio dello zio [REDACTED], ma questi – sordo all'imbeccata – si ostinava a negare la circostanza (p. 45).

A quel punto, si rendeva necessario l'intervento del difensore di [REDACTED] che tornava sull'argomento delle difficoltà finanziarie del medesimo ricordandogli il decreto ingiuntivo non eseguito, nonché la conoscenza da parte del nipote [REDACTED] di tale situazione, fino ad ottenere dall'imputato: "se ne era accorto che non ero più come prima" (p. 45).

Al termine dell'esame, [REDACTED] ammetteva di non avere mai discusso con [REDACTED] e [REDACTED] la questione giuridica della mancata conclusione dei contratti che costituiva la condizione per la debenza del corrispettivo che i medesimi vantavano; dopo aver negato così, dal suo punto di vista, l'esistenza del debito, affermava che il pagamento venne fatto soltanto perché [REDACTED] diceva di essere sotto ricatto della divulgazione di vicende intime da parte di [REDACTED] e [REDACTED]; ma anche di tali richieste [REDACTED] non era al corrente direttamente, né aveva mai chiesto conto ai due presunti ricattatori; ha continuato a sostenere che lui intendeva soltanto tenere tutti calmi e che non sapeva che [REDACTED] si sarebbero presentate quelle persone (cfr. però IT n. 3373 cit.). Interveniva ancora il suo Avvocato per "suggerire" che [REDACTED] avrebbe dovuto sottolineare che anche lui aveva fatto una manifestazione di interesse che non era andata a buon fine e, quindi, anche lui come [REDACTED] e [REDACTED] "aveva i piedi nelle cose che non erano state pagate" (p. 49) e che "anche per salvare il suo affare si era fatto garante", "stiamo arrivando in fondo, ho l'assicurazione che i soldi arrivano, non fate saltare il banco"; il PM si opponeva alle domande suggestive e si rimandava alla lettura delle trascrizioni per comprendere il pensiero di [REDACTED] (p. 50 tr.).

[REDACTED] La versione di [REDACTED]

All'udienza del 5.3.2019 sono stati esaminati i testi [REDACTED] e [REDACTED] costituiti parti civili.

Il teste [REDACTED] ha spiegato di svolgere attività di consulenza nel settore dell'edilizia civile e di avere conosciuto, nell'ambito di un controllo della Guardia di Finanza, a fine 2016, il Maresciallo [REDACTED] (ud. 5.3.2019, p. 8 tr.). Costui lo coinvolse in affari con il "dottor" [REDACTED], l'ing. [REDACTED] e il geometra [REDACTED] (p. 9). In seguito lo presentarono all'[REDACTED]. Il primo affare, relativo ad un impianto a biogas, non andò in porto. Nel frattempo, [REDACTED] diceva di essere in contatto con [REDACTED],



direttore della Fondazione [REDACTED]; lui e [REDACTED] controllarono le visure e verificarono la correttezza del nominativo. [REDACTED] era fiducioso nella onestà di queste persone perché il maresciallo [REDACTED], poi andato in pensione, gli assicurava di avere svolto controlli sul loro conto (p. 12). La società [REDACTED], del geom. [REDACTED], aveva il mandato di interloquire con il rivenditore. Si addivenne ad un accordo fra la società di [REDACTED] e quella di [REDACTED] da una parte e, dall'altra parte, la società di [REDACTED] e la [REDACTED] sua moglie; [REDACTED] collabora stabilmente con tale società che si occupa di consulenze tecniche in genere (p. 13). La sua attività è consistita in segnalazione di clienti, analisi preliminare della documentazione ricevuta, sopralluoghi, stime e consulenza ai fini della stipulazione delle vendite. Gli immobili in questione erano di tipo commerciale, turistico, proprietà agricole, impianti di energia (p. 15). Il teste riconosceva una foto da lui scattata e fine maggio 2017 con i protagonisti della vicenda. Sia [REDACTED] che [REDACTED] predisposero relazioni di quell'incontro affinché [REDACTED] la trasmettesse alla Fondazione. Per [REDACTED] e [REDACTED] il lavoro principale è quello di mediazione. Si misero alla ricerca di clienti. Su un foglio excell che [REDACTED] riconosceva, erano appuntate tutte le attività svolte. Sul foglio risultano le anticipazioni versate dai clienti alla [REDACTED]. Il teste riconosceva, poi, un foglio manoscritto da [REDACTED] con cifre dovute per circa 130mila euro (65mila a testa, p. 19). Secondo [REDACTED] e [REDACTED] si trattava di somme dovute comunque, pur in difetto di conclusione dell'accordo, perché il fatto non era dipeso da loro negligenza (p. 21). Ferraresi mai ebbe a negare la debenza di tale cifra, ma di fatto continuava a prendere tempo e il pagamento non era effettuato (p. 22). Ad un certo punto, [REDACTED] parlò di un trust familiare, di cui sua figlia era amministratrice (p. 23). In seguito, invece, fece riferimento ad un suo amico, un certo [REDACTED], che lo avrebbe aiutato. [REDACTED] continuava a prendere tempo, dicendo che i contratti si stavano per concludere (p. 24). Si arrivò così all'appuntamento del 15 marzo, durante il quale avrebbe conosciuto [REDACTED]. Giunto al locale [REDACTED], [REDACTED] trovò [REDACTED] e iniziarono a parlare del problema; Aliano fece un discorso molto particolare "sui saldi e stralci che fanno le banche quando c'è necessità di operare e **chiudere transazioni...** iniziò a scrivere cifre su un foglio...20 e 20...riferito a lui e a [REDACTED]" (p. 25). [REDACTED] lamentò che la cifra fosse troppo lontana dalle loro aspettative e uscì dal locale per telefonare a [REDACTED] che si trovava a Milano. Si trovò una persona che gli stava attaccata e ascoltava (p. 25). Al termine della telefonata, l'ignoto personaggio rientrò con lui e lo accompagnò dove erano seduti [REDACTED] e [REDACTED]; nel frattempo si era seduta un'altra persona e un'altra ulteriore era in piedi lì vicino. Lui chiese "E' una riunione condominiale?". Non appena lui si è seduto, quello vicino iniziò ad alzare la voce dicendo che forse non aveva capito; iniziò a spingerlo; gli altri due pure, lo spinsero e lo presero a schiaffi e pugni, fino a fargli perdere gli occhiali; [REDACTED] e [REDACTED] non alzarono le mani (p. 26). Lui cercò di parare i colpi e cercare una via d'uscita, ma capì che non avrebbe potuto lasciare il gruppo; fu a quel punto che notò [REDACTED]: impugnando un coltello gli disse che non aveva capito la situazione, che avrebbe dovuto rivolgersi a [REDACTED] per sapere chi lui fosse. [REDACTED] si sedette non avendo alternative, desiderando soltanto uscire da quella spiacevole situazione. [REDACTED] si spacciò per commercialista e gli spiegò come emettere fattura alla società [REDACTED]; stabilì la cifra di 30mila euro per ciascun creditore; [REDACTED] sottoscrisse un assegno da 30mila euro; uno degli presenti si allontanò per fare una fotocopia; non appena tornò con la fotocopia, lui se ne andò, molto preoccupato che lo seguissero; nonostante molteplici chiamate da parte di [REDACTED], non rispose: sapeva che,

in seguito, ci sarebbe stato l'incontro con [REDACTED] e non ritenne di dire alcunché. Nei giorni successivi, presentò per il pagamento l'assegno di [REDACTED] e risultò scoperto,. Lo ritirò e fu sostituito con un altro, emesso dalla [REDACTED] (p. 28).

Costa spiegava di non aver fatto denuncia - dopo il fatto del 15 marzo - perché aveva paura di [REDACTED], che aveva frequentato casa sua e la sua famiglia (p. 31).

Era, poi, mostrata la foto e [REDACTED] riconosceva i soggetti n. 9 e 17 come coloro che lo avevano aggredito. Quanto al coltello impugnato da [REDACTED] era tipico da cucina, con manico in plastica e punta arrotondata.

A domanda del suo Avvocato, [REDACTED] spiegava le cifre riportate nel foglio *excell* acquisito.

A domanda delle difese, [REDACTED] spiegava di non essere ingegnere, avendo conseguito la maturità scientifica e sostenuto n. 27 esami al politecnico, senza poi laurearsi. L'impresa individuale [REDACTED] appartiene a sua moglie: [REDACTED] svolge consulenze. Non può firmare le perizie di stima; può soltanto fare generiche valutazioni dei immobili; per le prestazioni strettamente ingegneristiche, provvedeva [REDACTED] (p. 41). Costa riferiva di avere fatto un prestito in denaro contante a [REDACTED] e di averne ottenuto, a rate, la restituzione (p. 43). Negava di avere mai minacciato [REDACTED] di rivelare la sua relazione extraconiugale con [REDACTED] al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni (p. 44). Ammetteva soltanto di aver prospettato la possibilità di rivolgersi ad un avvocato per tutelare il suo credito. Tornando all'aggressione del 15 marzo, riferiva di essere stato colpito alla schiena con molti colpi e, al volto, con uno schiaffo; di non essere andato in ospedale.

Quanto ai rapporti intrattenuti dopo aver subito l'estorsione con i suoi (presunti) aguzzini, Costa riferiva che l'assegno risultò scoperto e furono costretti a far presente il problema (p. 47). Gli assegni furono sostituiti con altri. Precisava che tali ulteriori contatti furono, per la verità, saltuari. Quanto al fatto che molti incontri per motivi professionali si siano svolti in bar, osterie, circoli ricreativi, Costa spiegava che - prima degli ultimi incontri - si erano visti spesso - invece - nello studio [REDACTED]. Rispetto al motivo per il quale lui e [REDACTED] non si rivolsero all'Avvocato per ottenere i 130mila euro che esigevano, [REDACTED] dichiarava che non ci avevano pensato (p. 50). Il teste ammetteva che la quantificazione degli emolumenti richiesti non fosse prevista dal contratto, in quanto relativa a contratti non conclusi (p. 51); spiegava che il calcolo era stato fatto da [REDACTED], sia sulla base di costi sostenuti che sulla base delle attività svolte (p. 52); ammetteva che il foglio *excell* era stato redatto dopo il 15 marzo 2018, aggiungendo che, volendo rifare per bene i calcoli, le cifre avrebbero potuto essere pure superiori (p. 53); il conteggio teneva conto delle ore di lavoro impiegate, visto che loro due avevano lavorato un anno (p. 54); quanto alla divisione a metà dei corrispettivi, era frutto di un loro accordo interno (p. 57); ammetteva che la scrittura redatta dall'Avv. [REDACTED] fosse priva di data e collocava l'accordo a fine maggio 2017 (p. 58); spiegava che la famosa foto ritraeva diversi potenziali clienti, ossia persone interessate a proporre i loro immobili alla Fondazione (p. 59).

Infine, il PM mostrava al teste la documentazione attestante l'attività svolta da lui e da [REDACTED]; il difensore delle parti civili chiedeva se la somma richiesta a [REDACTED] fosse stata quantificata da [REDACTED] e [REDACTED] ovvero riconosciuta dallo stesso debitore, come aveva affermato in indagini ("L'ammontare è stato addirittura stabilito da [REDACTED] in complessive 150mila euro, poi sceso a 130 mila, che non ha mai elargito né a me, né a [REDACTED], adducendo sempre varie scuse e mancate ricezioni di bonifici bancari"); a quel punto [REDACTED], confermando quanto lamentato in querela, spiegava di aver riferito fino a quel momento tale circostanza al dibattimento perché non avevano formalizzato nulla (p. 65). Era in corso una discussione sul *quantum* e [REDACTED] avanzò questa proposta, in un momento in cui erano "ancora in fase di collaborazione fattiva" (p. 66; si veda, infatti l'atto olografo di [REDACTED], doc. 10 di cui sopra).

In seguito, invece, si accorsero che era inutile attendere perché non vi sarebbero mai stati contratti regolarmente conclusi: era tutta una truffa (p. 67). Ferraresi non aveva ricevuto alcuna mandato dalla Fondazione e, quindi, le provvigioni non sarebbero mai maturate (p. 67).

Ammetteva che le querele, sua e di [REDACTED], furono presentate dopo che la Questura li convocò per chiarire i loro rapporti con [REDACTED] ed esaminò il contenuto dei loro computer (p. 68). Tornando al fatto del 15 marzo, spiegava di essersi difeso dall'aggressione come aveva potuto, ma di non essersi ribellato in alcun modo avendo compreso che non vi erano margini per lui, sostanzialmente "sequestrato" nel locale del pregiudicato [REDACTED], da solo contro 5 persone (p. 68); [REDACTED] gli stava dicendo di chiedere a quelli di [REDACTED], così mostrando di sapere che lui era di [REDACTED] e, quindi, creandogli ulteriore disagio e paura; dopodiché gli disse "ormai dobbiamo chiudere la faccenda" (p. 70).

L'ing. [REDACTED] ha riferito di essere ingegnere civile e di aver conosciuto il dottor [REDACTED] attraverso il suo amico, [REDACTED] (p. 71 tr.). Conobbe, poi, [REDACTED] e il maresciallo [REDACTED]. In seguito, fu presentata l'Avv. [REDACTED] quale legale della [REDACTED], che si avvaleva, a sua volta, della società [REDACTED]. L'ing. [REDACTED] spiegava che chi intendeva vendere un immobile a 100mila euro doveva scrivere sul mandato che avrebbe riscosso 150mila euro, perché 50mila corrispondevano alle spese di mediazione; il venditore doveva peraltro anticipare 10mila euro per le spese tecniche della trattativa; questo assegno era trattenuto dall'Avv. [REDACTED] a garanzia. La vendita si sarebbe perfezionata solo quando la [REDACTED] avrebbe trasmesso i soldi; a quel punto i 10mila sarebbero stati restituiti al venditore. Il meccanismo appariva poco lineare e a [REDACTED], durante la deposizione, erano mosse contestazioni, alle quali rispondeva spiegando che, a suo avviso, la disponibilità del venditore a pagare 10mila euro era una dimostrazione della serietà del suo intento di vendere (p. 75). Il primo affare trattato riguardava la vicenda del [REDACTED], affare poi non concluso. Seguirono diversi altri affari, per alberghi, case di riposo, ecc.: lui e [REDACTED] andavano alla ricerca di possibili venditori e curavano la stima dell'immobile e le attività

che svolge in genere un intermediario immobiliare. L'attività era svolta in modo informale (p. 79).

Ad un certo punto, venne formalizzato un contratto nello studio dell'Avv. █████, nel giugno-luglio 2017. Il teste riconosceva una mail di █████ (cfr. All. 4, di cui *supra*) nella quale si definiva il ruolo del “segnalatore”, che doveva fare sopralluoghi, valutazioni; al momento della certezza dell'interesse della fondazione il segnalatore avrebbe redatto perizia, dell'Ingegnere █████. L'incontro avvenne il 26 maggio e fu suggellato da una foto in cui comparivano █████ e altri; la foto fu scattata da █████. Mentre l'Avv. █████ redigeva la scrittura, i presenti scherzavano allegramente (p. 82). Il *forfait* per il lavoro suo e di █████ era il 15%. Il teste dava lettura del punto 10 della scrittura, ammettendo *ex post* che fosse piuttosto generico; le parti facevano salvo il diritto “di stabilire pattuizioni specifiche in modo espresso, in relazione alle peculiarità delle singole operazioni” (p. 84 tr.). Il teste ammetteva che, così formulato, il contratto era concepito per rendere pressoché impossibile il pagamento del dovuto e non esitava ad attribuirsi la qualifica – postuma - di “coglione” (p. 85 tr.). Ben presto i due si pentirono di essersi fidati della serietà delle persone con cui avevano trattato. Infatti, i pagamenti vennero ritardati con i più vari pretesti: l'Avv. █████ e █████ giustificavano i ritardi (p. 86) con i controlli della Commissione Monetaria Europea (!). █████ e █████ calcolarono di avere reso prestazioni per un corrispettivo di circa 300mila euro (p. 87 tr.) e █████, **non contestando il loro lavoro, promise di pagare 150mila euro** (p. 88). █████ si è definito “incassato” per l'accaduto, peraltro ha pure spiegato che non si rivolse al giudice civile perché in passato era risultato vittorioso in due azioni civili (una da 700mila e l'altra da 150mila euro) ma poi non incassò neppure un euro (p. 89). █████ continuava a promettere che i contratti con la Fondazione si stavano concludendo e, quindi, avrebbe avuto resto il denaro per ricompensarli (p. 90). Nei primi mesi del 2018, █████ iniziò a prendere tempo con i più diversi pretesti e, alle loro rimostranze, rispose che avrebbe presto pagato 130mila euro (p. 92). Il 15 marzo, █████ era impegnato a Milano e non andò all'incontro di █████ con █████; ricevette da █████ una strana telefonata, nel corso della quale lo informava di accettare 30mila euro compresa l'IVA e gli passava al telefono █████. Tornato da Milano, preoccupato per il tenore della telefonata che gli era parsa anomala, si poneva alla ricerca di █████, il quale peraltro non rispondeva al telefono; la sua preoccupazione aumentò; fu contattato, allora, da █████ che gli fissò un appuntamento presso il circolo bocciofilo; alla sera giunse presso quell'esercizio e trovò █████ con “il signore con la bombola” (█████; p. 95 tr.); dicevano “gli altri stanno arrivando”; dopo 10 minuti circa, arrivò █████ con un signore e si sedettero vicino a lui, ai due lati (“a momenti si siede in grembo” p. 96); allora lui capì che avrebbe dovuto accettare qualsiasi proposta; █████ illustrava la necessità di pagare un debito di █████ per il lavoro fatto, ma chiedeva che loro “andassero incontro”; █████, a quel punto, non esitò a dirsi disponibile a chiudere alle stesse condizioni di █████; appena nominò quel nome, █████ iniziò ad insultarlo e, rivolto a █████, disse: “ecco, vedi, questo è un bravo ragazzo; non come lo stronzo che abbiamo incontrato prima”. A █████ “si raggelò il sangue” e non parlò. Nel frattempo, si accorse che, oltre al tipo che gli stava quasi addosso, e lo guardava in modo strano, nel bar c'era un altro ragazzo, bello robusto, che lo guardava fisso (p. 96). Aliano firmò l'assegno; gli spiegarono che era postdatato (p. 96).

Gli diedero indicazioni su come intestare la fattura; lui vide che l'assegno era illeggibile, ma non proferì parola (p. 97). Il PM contestava che, in indagini, [REDACTED] aveva riferito che era necessario ridurre da 50mila a 30mila la somma perché altrimenti "qualcuno si sarebbe fatto male" e il teste confermava la veridicità dell'affermazione (p. 97). Nell'occasione, [REDACTED], ricordandogli la pregressa vicenda dei due decreti ingiuntivi esecutivi, mai soddisfatti, lo informava del fatto che [REDACTED] fosse un "commercialista e consulente", specializzato nel recupero crediti e che, se ne avesse avuto necessità, avrebbe potuto incaricarlo pure lui contro terzi debitori inadempienti (p. 98). Terminato l'incontro, il giorno successivo, fu informato da [REDACTED] di quanto gli era accaduto. [REDACTED], in seguito, mise all'incasso l'assegno, ma risultò scoperto; a quel punto, [REDACTED] evitò di ripetere la medesima operazione. In seguito entrambi gli assegni furono sostituiti con assegni emessi da [REDACTED] (p. 98).

Dopo quella serata, [REDACTED] era seriamente preoccupato per la sua famiglia, avendo anche una figlia di 7 anni; ripensava al fatto che [REDACTED] avesse frequentato casa sua e si sentì in pericolo (p. 100).

Solo in seguito, grazie al difensore, lui e [REDACTED] avevano scoperto che il contratto con la [REDACTED] non esisteva (p. 100); la circostanza era certamente nota a [REDACTED] che li aveva assicurati di avere intrattenuti rapporti con la Fondazione; invece, grazie al difensore, loro due scoprirono che la Fondazione non aveva il minimo contratto con [REDACTED]

[REDACTED] ha spiegato che presentò denuncia quando fu contattato dalla Polizia di Stato e gli chiesero informazioni su [REDACTED] (p. 103).

La difesa contestava che, in indagini, [REDACTED] dichiarò che, quando [REDACTED] disse di aver trovato il denaro da un amico, un certo [REDACTED], con il quale stava viaggiando verso [REDACTED], lui e [REDACTED] si erano preoccupati del fatto che quei denari derivassero da un circuito criminale e il teste, confermava la circostanza (p. 107).

Alla domanda relativa alla quantificazione del suo lavoro, l'Ing. [REDACTED] spiegava di aver considerato quell'attività come mediazione (p. 111) e di non aver applicato una tariffa professionale; si limitò a calcolare le trasferte, i costi e i tempi impiegati (p. 111).

## 6. Gli altri testimoni

All'udienza 20.2.2019 sono stati esaminati gli operanti.

Il Sovr. [REDACTED] (Squadra Mobile di Alessandria) ha spiegato che l'inizio delle indagini risale all'arresto avvenuto il 23.10.2017 di tre malviventi in fuga con una BMW. Da quel momento iniziarono intercettazioni, sia ambientali che telefoniche, e furono così individuati [REDACTED] soggetto di riferimento per il primo "che è attirato dalla sua capacità di muovere flussi di denaro": "parlano di svariate decine di migliaia di euro, di tante transazioni economiche, da e per l'Italia, da paesi stranieri, in

particolare sono citati conti in Svizzera, si parla della Fondazione [REDACTED], con sede a Londra” (p. 1 tr.). [REDACTED] diventa un collaboratore di [REDACTED], che lo porta in giro insieme a lui (p. 1 tr.). Gli inquirenti ascoltarono le conversazioni di [REDACTED], comprendendo la sua capacità manipolatoria non comune, in quanto rende versioni differenti ai diversi suoi interlocutori, mantenendo il controllo della situazione. Da queste intercettazioni emerge, ad un certo punto, la problematica sollevata dai signori [REDACTED] e [REDACTED] che vantavano un importante credito, non soddisfatto da [REDACTED]; questi, continuando a prendere tempo, aveva esasperato i due ed erano sul punto di presentare un esposto contro di lui. A quel punto, [REDACTED] coinvolgono i due nipoti di questi, [REDACTED], nonché [REDACTED] suocero del secondo. [REDACTED] risulta vicino al clan [REDACTED] ed è stato più volte indagato per fatti relativi alla famiglia mafiosa [REDACTED] (p. 13 tr.). Emerse la concertazione fra i soggetti, finalizzata a dare manforte a [REDACTED], il quale “lamenta di essere stato lui vittima di altre condotte assolutamente non riscontrate nei fatti” (P. 15); promette, in cambio dell’aiuto, un consistente ritorno economico (p. 15). [REDACTED] si rivolge al nipote [REDACTED] e questi coinvolse [REDACTED]. Dalle intercettazioni apprendono che il 15 marzo 2018 presso [REDACTED] avvenne il pestaggio del [REDACTED]. Nelle ore successive si svolse l’incontro del gruppo con [REDACTED], informato genericamente dell’accaduto e avvisato di “come possono andare queste cose” (p. 17); così “convinto”, anche il secondo creditore accetterà un assegno identico a quello ricevuto da [REDACTED], senza necessità di violenze fisiche. In seguito, i signori [REDACTED] e [REDACTED] organizzeranno un altro incontro per essere pagati il 24 maggio 2018, ma su indicazione della PG venne fatto all’aperto e, nell’occasione, non vi furono gravi conseguenze (p. 18).

Dalla suddetta testimonianza si comprende la ragione per cui in Questura non vorrebbero rassegnarsi al fatto che “il passato” di [REDACTED] sarebbe “finito” (come l’interessato ha inteso, invece, sostenere).

Il Sovr. [REDACTED] (Questura Alessandria) ha partecipato all’OCP del 15 marzo 2018 ed ha potuto osservare i movimenti dei protagonisti della vicenda, monitorati attraverso le intercettazioni; a seguito di accordi, convenivano [REDACTED].

Al termine dell’incontro le FFOO vedranno i due [REDACTED] uscire rapidamente ed allontanarsi in auto a gran velocità.

All’udienza 1.7.2019 era esaminato il teste [REDACTED], architetto legato al “dottor” [REDACTED] e all’Avv. [REDACTED] da una contratto che prevedeva lo svolgimento di perizie di stima di immobili da parte sua per conto di una Fondazione con sede a Londra (p. 9 tr.). L’Arch. [REDACTED] non si era rivolto agli inquirenti, ma venne da costoro convocato a seguito dell’esecuzione delle misure cautelari nel presente procedimento nell’autunno 2018. Non venne retribuito per il lavoro svolto perché le compravendite non si perfezionarono (p. 12). Le sue prestazioni formarono oggetto di notule secondo la tariffa professionale. Il dottor [REDACTED] era il suo interlocutore per i rapporti con la Fondazione. Arrivò a quantificare un credito di 200mila euro (p. 16). A suo avviso la prestazione avrebbe dovuto essere pagata a prescindere dalla vendita (p. 18). Infatti avanzò richieste di pagamento, per la verità informalmente. Negava, invece, di aver firmato alcun contratto che prevedesse il pagamento soltanto in caso di positiva conclusione della compravendita (p. 25).

L'Avv. Manuela [REDACTED] era esaminata ex art. 210 cpp in quanto indagata nel procedimento separato relativo alla Fondazione [REDACTED], non definito. Ha riferito che, avendo necessità di arrotondare il suo reddito a seguito della separazione coniugale, era stata coinvolta da [REDACTED] in un affare relativo alla Fondazione [REDACTED] (p. 29 tr. Ud. 1.7.2019). Lei chiese, ovviamente, un mandato e [REDACTED] la informò del fatto che gli amministratori non venivano mai in Italia e si sarebbe, pertanto, recato lui a Londra; poiché l'avvocato non avrebbe incontrato gli amministratori [REDACTED], [REDACTED], pretese da [REDACTED] la fotocopia dei loro documenti di identità (p. 30); pur non avendoli mai incontrati, ebbe contatti telefonici e via mail, aventi ad oggetto in particolare i ritardi nei pagamenti. Il referente per le valutazioni degli immobili era [REDACTED], il quale le presentò un nutrito numero di professionisti, quali geometri, ingegneri, architetti per le perizie (p. 30). Conobbe così gli ingegneri [REDACTED] e [REDACTED] e predispose nel suo ufficio il contratto prodotto come doc. 1) (p. 31). Era evidente che il corrispettivo per le prestazioni sarebbe maturato soltanto a compravendite concluse; ciononostante [REDACTED] e [REDACTED], in difficoltà economiche, ad un certo punto iniziarono a pressare [REDACTED] minacciandolo di divulgare la notizia secondo la quale lui sarebbe stato un truffatore (p. 31). Sarebbero seguite diverse discussioni e, in un caso, secondo il racconto di [REDACTED], sarebbero pure venuti alle mani (p. 31). [REDACTED] la informò di essere ricattato dai due, i quali peraltro mai avrebbero redatto alcuna perizia (p. 32): lei, su queste basi, gli avrebbe consigliato di procedere con una denuncia. L'avvocato riconosceva che [REDACTED] e [REDACTED] avessero preso parte a diversi sopralluoghi. La [REDACTED] ammetteva, inoltre, di avere intrattenuto una relazione sentimentale con [REDACTED] all'epoca dei fatti (p. 32). Venne informata di incontri burrascosi avvenuti fra [REDACTED], i suoi due nipoti [REDACTED] il primo dei due venne pure aggredito fisicamente, mentre il secondo si sarebbe immediatamente adeguato alle richieste. L'avvocato, conoscendo il ricatto a monte, si era impegnata a difendere [REDACTED] qualora fosse stato querelato. [REDACTED] le venne presentato da [REDACTED] come l'ennesimo "segnalatore" di affari immobiliari, mentre [REDACTED] lo vide in una sola occasione presso una banca; [REDACTED] le chiese di presentarlo al direttore dell'istituto per un prestito, ma in seguito l'avvocato scoprì che il soggetto avesse precedenti per associazione mafiosa e lei rimproverò l'amante per la discutibile frequentazione (p. 34). [REDACTED] nipote di [REDACTED], le fu presentato come un organizzatore di eventi che, a [REDACTED], avrebbe potuto essere utile perché questi, tra l'altro, cantava in una band (p. 35). Il fratello [REDACTED] fu incontrato da lei a [REDACTED]. L'avvocato spiegava il funzionamento degli affari per conto della Fondazione inglese, ammettendo diversi intoppi nella conduzione delle trattive e conclusione dei contratti (p. 36). In un solo caso lei arrivò a predisporre un contratto preliminare, ma poi non venne mai firmato dalla Fondazione (p. 37). Lei non venne mai pagata perché i contratti non furono conclusi (p. 37). L'avvocato ammetteva, poi, che nei casi di Manifestazioni di Interesse gli aspiranti venditori anticipavano le spese tecniche a [REDACTED] (p. 38). In tre occasioni lei avrebbe visto [REDACTED] restituire simili spese anticipate inutilmente a fronte del definitivo fallimento della trattativa; mai a [REDACTED] e [REDACTED], peraltro (p. 38). [REDACTED] le raccontò delle minacce ricevute dai due, anche davanti ai suoi familiari; in una telefonata fatta direttamente a lei, [REDACTED] usò l'espressione "fai attenzione!" e, così, si convinse che le lamentele di [REDACTED] meritassero credito (p. 39). L'avvocato coltivò solo un minimo, residuale dubbio sul mandato della Fondazione e, per fugarlo, insistette con [REDACTED] per ricevere rassicurazioni, fino ad ottenere addirittura una comunicazione a firma [REDACTED] presidente del CdA che la ringraziava per il lavoro svolto (p. 40).

A domanda della parte civile, l'avvocato ammetteva di non avere mai verificato i poteri di rappresentanza dei soggetti che agivano per la Fondazione (p. 43). L'avvocato non si sarebbe mai insospettita per il fatto che ██████ le vietasse di parlare direttamente con gli amministratori della Fondazione (p. 43). Si insospettì solo in seguito, quando un collega le inoltrò una comunicazione di ██████ nella quale l'ente dichiarava di non conoscere ██████ (p. 44). Ma, poi, si tranquillizzava sentendo ██████ al telefono con Bello. Quanto al ruolo della ██████, inizialmente venne presentata come collaboratrice di ██████; in un secondo momento fu informata del fatto che ██████ era stata eletta parlamentare del suo Paese e membro dell'organo di controllo della Fondazione ed era diventata "incompatibile" (p. 48).

Come risulta dal verbale 1.7.2019, alla teste veniva fatta ascoltare la conversazione 16 marzo 2018 alle ore 17.57 sull'auto ██████ (di cui si è detto *supra*) e l'avvocato dichiarava "mi ero stupita della teatralità del racconto, perché sembrava un film" (p. 50; cfr. anche p. 57).

A domanda della difesa ██████, l'avvocato spiegava che anche questi aveva corrisposto 13mila euro a ██████ a titolo di "spese tecniche"; era andato in studio da lei con l'Arch. ██████ per presentare una cascina d'epoca a ██████ (p. 51). L'avvocato riferiva che il rapporto sentimentale con ██████ era terminato con l'arresto di questi in data 18 settembre 2018. A lei non risultava che ██████ avesse emesso assegni a garanzia del debito verso ██████ e ██████; anzi, proprio a causa del ricatto, lei aveva consigliato ██████ di andare a sporgere denuncia e non pagare, invece, alcunché (p. 52).

Quanto all'allungamento dei tempi di pagamento della Fondazione religiosa londinese, ██████ le parlò, in un primo momento, di una lotta interna, documentata da una lettera di ██████ (p. 61); poi, ci sarebbe stata un'indagine finanziaria sulla Fondazione, per cui erano stati bloccati i conti inglesi; lei contestava questi racconti a ██████, ma lui telefonava ai suoi cugini, rispettivamente finanziere (il dott. ██████, suo omonimo) e parlamentare (il ██████ p. 67) oppure le mostrava comunicazioni della Banca d'Italia "dove si diceva che i soldi inglesi erano arrivati in Italia" e la indusse ad emettere fattura per le sue prestazioni (p. 61). Lei si lasciò convincere, ma poi il corrispettivo non arrivò e il commercialista le disse di stornare la fattura (p. 61).

L'avvocato dichiarava di avere autenticato le firme di ██████ sulla base dei documenti di identità e della fiducia incondizionata che nutriva in ██████ (p. 67).

La testimonianza della ██████ è importante nella parte in cui spiega quale fu il tornaconto di ██████ nel partecipare all'operazione (circostanza verificata, infatti, dagli inquirenti).

La testimonianza di ██████ è irrilevante ai fini della decisione poiché fondata esclusivamente su quanto appreso dal padre, la cui parola è dotata dell'affidabilità risultante dalle intercettazioni.

La testimonianza di ██████ è falsa in quanto ha fornito una versione del racconto reso da Ferraresi alla sua presenza in data 16 marzo 2018 alle ore 17.57 (amb. auto ██████) contrastante con il contenuto dell'intercettazione. La teste ha pure riferito di aver



ascoltato, oltre a molte altre minacce, la frase al telefono da parte di [REDACTED] all'indirizzo di [REDACTED]: "Ti spezzo le gambe" (ud. 27.11.2019, tr. P. 22); si tratta di un fatto inesistente, in quanto all'epoca il telefono di [REDACTED] era intercettato e la frase non risulta pronunciata. La teste ha continuato a reiterare la versione secondo la quale [REDACTED] non avesse alcun debito verso [REDACTED] e [REDACTED], quando il debitore lo ha – invece - riconosciuto, non solo informalmente, ma – infine - con assegni di "[REDACTED]".

## Diritto

All'esito dell'estenuante istruttoria, non risultano emersi elementi idonei ad incrinare le risultanze oggettive emerse dalle intercettazioni e dalla documentazione acquisita.

Per esplicita ammissione di [REDACTED], pur non essendo conclusi i contratti di compravendita, il contratto (doc. 1) prevedeva, al punto 10) il diritto "di stabilire pattuizioni specifiche in modo espresso, in relazione alle peculiarità delle singole operazioni": in effetti, [REDACTED] ha in più occasioni riconosciuto il debito di [REDACTED] e [REDACTED] per le spese sostenute e l'attività svolta con i numerosi sopralluoghi e ricerche documentali finalizzate ai contratti, poi non conclusi. Il fatto che, infine, [REDACTED], in nome e per conto di "[REDACTED]", abbia rilasciato gli assegni costituisce un riconoscimento di debito nei confronti dei due creditori: "In tema di reddito di impresa, l'assegno in bianco o postdatato rilasciato a fini di garanzia dell'esatto adempimento di un'obbligazione - ancorché nullo in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c. o come titolo pagabile a vista, implicando l'adempimento dell'obbligazione garantita l'obbligo del creditore di restituire l'importo da esso portato che, pertanto, non determina accrescimento dell'imponibile, né integra reddito, né deve essere iscritto tra i componenti positivi di reddito. Sez. 5 - , *Sentenza n. 1437 del 25/01/2021* (Rv. 660300 - 01).

[REDACTED] e [REDACTED], nei primi mesi del 2018, ipotizzarono l'assenza di alcun rapporto fra la Fondazione londinese e [REDACTED]. L'Avv. [REDACTED], che ha autenticato le firme degli amministratori della Fondazione, ha ammesso di non averli mai incontrati, avendo interloquuto con il solo [REDACTED], che le avrebbe fornito copia dei relativi documenti di identità. Anche a voler ritenere la sua autentica della firma dell'Amministratore della Fondazione in termini di mera "autentica minore" ( o "vera di firma", Cass., n. 62 del 13/11/1986) non sussiste la minima garanzia di veridicità sostanziale.

In ogni caso, le odierne PO all'epoca – nell'incertezza del mandato di cui sopra – potevano ipotizzare altresì una collusione di [REDACTED] con la Fondazione inglese: certamente raggiunsero, in quei mesi, la convinzione che le condizioni di cui al punto 5) del contratto non si sarebbero mai verificate per dolo della controparte.

In entrambe le suddette ipotesi, i Procacciatori avrebbero potuto invocare il disposto di cui all'art. 1359 c.c.: "La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa". Avrebbero, altresì, potuto ottenere l'annullamento del contratto per dolo oppure far valere il relativo inadempimento doloso; in tutti i casi, con le conseguenti richieste risarcitorie. Avrebbero, comunque, potuto trattare con [REDACTED] la quantificazione del loro credito ai sensi del punto 10) della scrittura *de qua*.

In ognuna delle suddette ipotesi, potendo [REDACTED] e [REDACTED] agire in giudizio per il risarcimento del danno, era legittima una trattativa per concludere una transazione con [REDACTED]: invero, proprio di “transazione” parlò [REDACTED] presso [REDACTED]. Pur in difetto di una scrittura, [REDACTED] si era impegnato informalmente a corrispondere la somma da lui stesso calcolata come da conteggio olografo agli atti (doc. 10 di cui sopra). La causale di tale impegno è stata ammessa da [REDACTED] nell’ambientale del 16 marzo 2018 ([REDACTED]: “perché non sono andate in porto le operazioni ed io ... ho subito un danno ed il dottor [REDACTED] mi deve pagare questo danno”).

Come si è già precisato, [REDACTED] non ha mai contestato la legittimazione di [REDACTED] ad agire per l’impresa della moglie (avendo emesso l’assegno di cui sopra) e non è questa la sede per accertare i suoi poteri di rappresentanza, pacifici per la controparte.

Viste le continue promesse non mantenute dal debitore, le odierne PO minacciarono [REDACTED] di tutelarsi denunciando la truffa perpetrata con l’artificio del mandato (fasullo) della Foundation [REDACTED] o con il concorso della medesima; prospettavano, altresì, l’eventuale diffusione della notizia di tale esposto a taluni soggetti in relazione di affari con [REDACTED] (lo studio legale in cui faceva pratica sua figlia, ecc.).

Secondo la giurisprudenza civile, “La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall’oggetto di quest’ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall’ordinamento” *Sez. 1, Sentenza n. 20305 del 09/10/2015 (Rv. 637342 - 01).*

Conseguentemente, la S.C. penale ritiene che “Non commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen. il datore di lavoro il quale prospetti a un dipendente, che aveva sottratto dalla cassa una banconota da lire centomila, che, in mancanza di sue volontarie dimissioni, egli avrebbe presentato denuncia penale a suo carico” - *Sez. 6, Sentenza n. 1281 del 12/04/1999 Ud. (dep. 02/02/2000 ) Rv. 216825 – 01.* “In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la prospettazione di una denuncia penale diretta a far desistere taluno da un comportamento illegittimo o ad indurlo ad una prestazione dovuta non costituisce male ingiusto se correlata in modo non implausibile con il diritto preteso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riferimento alla condotta dell’imputato, persona invalida, che, al fine di ottenere l’erogazione delle provvidenze pubbliche di cui aveva già goduto in passato, aveva minacciato il sindaco di denuncia per assenteismo ed abuso di ufficio)” - *Sez. 6, Sentenza n. 57231 del 09/11/2017 Ud. (dep. 21/12/2017 ) Rv. 271672 - 01 - Massime precedenti Vedi: N. 1281 del 2000 Rv. 216825 - 01, N. 8251 del 2006 Rv. 233226 - 01, N. 31695 del 2008 Rv. 240974 - 01, N. 21601 del 2010 Rv. 247762 - 01, N. 35914 del 2010 Rv. 248428 - 01, N. 50573 del 2013 Rv. 257764 - 01, N. 8387 del 2014 Rv. 259046 - 01.*

Con riferimento alla propalazione dell'inadempimento, "Il reato di minaccia che si concretizza attraverso l'invio di uno scritto richiede il riferimento esplicito, chiaro ed inequivocabile ad un male ingiusto, idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore in chi risulti esserne il destinatario. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che potesse costituire minaccia la comunicazione via "e-mail", mediante la quale l'imputato prospettava in termini generici al proprio contraente una legittima azione giudiziaria civile e la diffusione di notizie relative all'inadempimento negoziale commesso nei suoi confronti)" - Sez. 5, Sentenza n. 51246 del 30/09/2014 Ud. (dep. 10/12/2014 ) Rv. 261357 - 01 - *Massime precedenti Conformi*: N. 31693 del 2001 Rv. 219851 - 01, N. 21601 del 2010 Rv. 247762 - 01, N. 644 del 2014 Rv. 257951 - 01. La S.C. così motiva: "In tale ambito va valutato il contenuto complessivo della e-mail, che, pertanto, non colorava di contenuti minacciosi le espressioni incriminate, limitandosi ad una prospettazione di iniziative giudiziarie lecite, accompagnate da un'esternazione esacerbata, che consente di escludere l'attitudine di quelle espressioni ad intimorire il destinatario, in considerazione della complessiva situazione contingente. Va ricordato, infatti, che elemento essenziale del reato di minaccia è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato, dal colpevole, alla parte offesa. Se è vero che non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente nella vittima, bastando - poiché si tratta di reato di pericolo - la sola attitudine ad intimorire, è indispensabile, però, che il male ingiusto possa essere dedotto dalla situazione contingente. Nel caso di specie, tra autore e vittima sussisteva un pregresso rapporto di amicizia o almeno di cordialità e gli stessi avevano programmato una comune operazione commerciale che si era tradotta nella conclusione di un contratto tra l'imputato e la moglie della persona offesa che aveva evidenziato criticità tali da indurre l'imputato ad intraprendere una vittoriosa azione giudiziaria civile. Orbene, in tale contesto la minaccia espressa in termini generici e relativa, in parte, alla prospettazione di una legittima azione giudiziaria ed, in parte, alla diffusione di notizie, comunque, connesse all'inadempimento negoziale, lato sensu, riferibile alla persona offesa, non accompagnata da un reale potere di amplificazione della notizia, diverso dalla semplice condivisione, con p.o., dell'(ampio) ambito territoriale, esclude la concretezza intimidatoria delle espressioni. D'altra parte, agli effetti dell'art. 612 c.p., il modo offensivo con cui il danno viene minacciato non vale a far qualificare in ogni caso come ingiusto il danno stesso, ma può concretare, a seconda dei casi, il delitto di ingiuria o di diffamazione. In conclusione, deve escludersi che l'imputato abbia adottato un comportamento univocamente idoneo ad ingenerare timore, sicché possa essere turbata o diminuita la libertà psichica del soggetto passivo (cfr. Cass., sez. 5, 26/11/1984, Montedoro) che richiede, nel caso in cui la minaccia si concretizzi in uno scritto, nel riferimento esplicito, chiaro ed inequivocabile ad un male ingiusto idoneo, in considerazione delle concrete circostanze di tempo e di luogo, ad ingenerare timore in chi risulta esserne il destinatario (Cass., sez. 5, 23/01/2012, n. 11621, G.A.).".

Oltre a quel tipo di minacce, non illecite, non è risultato – invece – il ricatto lamentato da [REDACTED], né la prospettazione di aggressioni fisiche: è ovvio che, qualora [REDACTED] avesse organizzato l'incontro, presso l'osteria di un pregiudicato, con un soggetto legato alla criminalità organizzata e i suoi familiari, al fine di far cessare minacce illecite, in quella sede si sarebbe affrontato tale pregnante argomento, dapprima con [REDACTED] e, poi, con

██████████. Quindi, il fatto che le suddette minacce illecite non si rinverano nel materiale acquisito dagli inquirenti, trova conferma definitiva nel fatto che, presso ██████████ – davanti alle persone chiamate per spalleggiarlo – ██████████ non abbia fatto il benché minimo cenno a tale evenienza; il fatto che i suoi sodali abbiano continuato ad allineare la propria condotta - violenta e minatoria - alle richieste di ██████████ e alle sue motivazioni dimostra l'adesione dei correi al piano di quest'ultimo ed esclude che vi possano essere stati fraintendimenti.

Negata - quindi - con assoluta certezza l'eventuale minaccia ingiusta da parte di ██████████ e ██████████ ai danni di ██████████, l'istruttoria ha restituito – invece - la prova di azioni intimidatorie e (per il solo ██████████, anche) violente nei confronti di due creditori per indurli a rinunciare alla tutela del proprio credito.

“Integra il delitto di tentata estorsione continuata la condotta che si risolve nella reiterazione di minacce rivolte a far desistere il destinatario dall'azione giudiziaria iniziata con la proposizione di una richiesta di sequestro conservativo, perché nella nozione di danno, elemento della fattispecie, rientra anche la rinuncia, coartata, alla tutela preventiva del diritto di credito, costituita dal sequestro preventivo”. Sez. 2, *Sentenza n. 34900 del 10/07/2008 Cc. (dep. 08/09/2008 ) Rv. 241817.* “Integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza finalizzata ad ottenere la rinuncia alla tutela di un proprio diritto in una controversia di lavoro. (In motivazione, la Corte ha precisato che nella nozione di danno nel reato di estorsione rientra qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull'assetto economico di un soggetto, comprese la delusione di aspettative e "chance" future di arricchimento o di consolidamento di propri interessi)”. Sez. 2, *Sentenza n. 43769 del 12/07/2013 Cc. (dep. 25/10/2013 ) Rv. 257303 – 01.* “Con la norma contenuta nell'art. 610 cod. pen. si tutela la libertà di autodeterminazione spontanea dell'individuo, al di fuori di qualsiasi limite o condizione che non sia legittimamente posta. Se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, che può anche essere non patrimoniale, con altrui danno, che non può non rivestire la connotazione di natura patrimoniale, dovendo consistere in un'effettiva "deminutio patrimonii", ricorre il delitto di estorsione” Sez. 1, *Sentenza n. 1683 del 22/04/1993 Cc. (dep. 08/06/1993 ) Rv. 194418 – 01.* “In tema di delitti contro la libertà individuale, se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, con altrui danno - che rivesta però la connotazione di ordine patrimoniale e consista in una effettiva "deminutio patrimonii" - ricorre il delitto di estorsione e non quello meno grave di violenza privata” - Sez. 1, *Sentenza n. 9958 del 27/10/1997 Ud. (dep. 05/11/1997 ) Rv. 208938 – 01.*

Il tipo di prestazione resa, consistita in sopralluoghi e ricerca di documentazione, non rientra fra quella esclusivamente attribuita a professionisti iscritti ad Albi.

Con la violenza a ██████████ e le minacce ad entrambi, ██████████ ha costretto i creditori a cessare le proprie richieste lecite di pagamento di prestazioni svolte, dopo averne quantificato l'ammontare (doc. 10 cit.): ha arrecato ai medesimi il danno ingiusto correlato al mancato pagamento della somma che si era impegnato a versare loro, a titolo transattivo, con

conseguente vantaggio relativo al risparmio di spesa da parte sua, avendo emesso assegni per una somma di gran lunga inferiore a quella da lui stesso calcolata.

La modalità scelta per modificare i termini dell'accordo di transazione (per quanto orale, non nullo), alla presenza di ██████ che ha vantato nell'occasione la sua caratura criminale, appare certamente estorsiva: "È configurabile il delitto di tentata estorsione, con l'aggravante del metodo mafioso, nel caso in cui si costringa la persona offesa a stipulare un contratto per essa non vantaggioso, quanto al prezzo e alle modalità, con l'attivo intervento nella trattativa di un pregiudicato ben noto per la sua caratura criminale" - *Sez. 1, Sentenza n. 5783 del 22/01/2010 Cc. (dep. 12/02/2010 ) Rv. 246626 – 01.*

Il fatto che, presso ██████, sia stata rappresentata la necessità di una transazione caldeggiata da ██████ è emerso dall'istruttoria.

"In tema di delitto di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto" - *Sez. 2, Sentenza n. 37515 del 11/06/2013 Ud. (dep. 13/09/2013 ) Rv. 256658 - 01 - Massime precedenti Conformi: N. 44319 del 2005 Rv. 232506 - 01, N. 24068 del 2008 Rv. 240625 - 01 -Massime precedenti Vedi: N. 10463 del 2001 Rv. 218433 - 01.* In questo caso, la temporanea rinuncia a far valere il credito originario, con l'accettazione degli assegni di importo irrisorio, poi risultati "scoperti", non ha comunque pregiudicato il diritto risarcitorio di ██████ e ██████, che resta tuttora immutato.

Sussistono certamente le aggravanti contestate per l'uso del coltello e la presenza di più persone sia al momento della violenza a ██████ che della minaccia a ██████.

## 7. Conclusioni

"Ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato aggravato, occorre: a) individuare preliminarmente la cornice edittale relativa alla fattispecie consumata, tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella fattispecie concreta; b) determinare, in relazione a questa, la cornice edittale del delitto circostanziato tentato applicando l'art. 56 cod. pen.; c) commisurare, entro tale ultima cornice edittale, la pena da irrogare in concreto, specificando la pena base e gli aumenti applicati per ciascuna circostanza aggravante. (Conf. n. 1611 del 1996, Rv. 205678)" - *Sez. 1 - , Sentenza n. 7557 del 25/02/2021 Ud. (dep. 26/02/2021 ) Rv. 280500 – 01.*

Con riferimento al solo ██████, "L'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva" – *Cass., Sentenza n. 34947 del 03/11/2020 Ud. (dep. 09/12/2020 ) Rv. 280444 - 01*

Agli imputati non possono essere riconosciute le attenuanti generiche per la condotta processuale menzognera e per la totale assenza di elementi valutabili a loro favore; non è operato alcun aumento per la recidiva contestata a ██████ per le ragioni già viste; quanto alla contestazione ex art. 103 cp, essa è risultata generica e sfornita di specifica prova (Cass., n. 7152 del 12/11/2015).

Tenuto conto della cornice edittale del reato contestato con le relative aggravanti, e considerati i parametri di cui all'art. 133 c.p., pena base congrua per ciascun imputato si stima quella – pari al minimo edittale – di anni sette di reclusione ed euro 5.000 di multa, da ridursi, per effetto del disposto di cui all'art. 56 cp in misura non superiore ad un terzo per l'evidente gravità del fatto, alla pena di anni 5 ed euro 3.000 per il reato contro ██████, da ritenersi più grave, aumentata ex art. 81 cpv cp ad anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.000 per il reato contro ██████.

Seguono le pene accessorie: tutti gli imputati devono essere dichiarati interdetti in perpetuo dai PPU nonché in stato di interdizione legale durante la pena.

Alla condanna degli imputati consegue *ex lege* la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali e di legge.

In punto statuizioni civili va rilevato come non sia possibile addivenire, nella presente sede, all'esatta quantificazione del danno cagionato alle parti civili costituite, per la complessità dei rapporti fra le parti.

Va dunque pronunciata condanna generica nei confronti di tutti gli imputati, rimettendo le parti dinanzi al competente giudice civile per la liquidazione.

Gli imputati vanno altresì condannati in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali dalle medesime parti civili sostenute, nella misura richiesta di euro 8.000,00 oltre oneri, che si ritiene congrua alla luce della complessità del giudizio e della quantità e qualità del lavoro prestato.

Deve essere disposto il dissequestro e la restituzione ai rispettivi aventi diritto di quanto ancora eventualmente in sequestro.

Infine si dispone trasmettersi copia della deposizione di ██████ al PM per il reato di cui all'art. 372 cp: la medesima, pur avvisata ex art. 199 cpp, ha inteso rispondere, riferendo le falsità di cui si è dato atto.

Sulla possibile calunnia di ██████, che ha lamentato minacce di cui è provata l'inesistenza, si rimette ogni valutazione al PM.

P.Q.M.

*Visti gli artt. 533-535 c.p.p.*

Dichiara gli imputati colpevoli del reato continuato a loro ascritto e li condanna alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.000 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di legge.

Dichiara tutti gli imputati interdetti in perpetuo dai PPU nonché in stato di interdizione legale durante la pena.

*Visti gli artt. 538 e ss. C.p.p.*

Dichiara tenuti e condanna gli imputati al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la liquidazione;

Dichiara tenuti e condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili nella misura di euro 8.000,00 oltre 15%, IVA e CPA.

Dissequestro e restituzione ai rispettivi aventi diritto di quanto ancora eventualmente in sequestro.

*Visto l'art. 331 cpp*

Dispone trasmettersi copia della deposizione di XXXXXXXXXX al PM per determinazioni di competenza.

*Visto l'art. 544, c. 3, c.p.p.*

#### RISERVA

il termine di giorni novanta per il deposito dei motivi.

*Alessandria, 14 aprile 2021*

Il Presidente – est.

(Dott.ssa Maria Teresa Guaschino)